



REPUBBLICA ITALIANA

78/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **59951** del registro di segreteria, promosso da:

- **I.N.P.S.** (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), c.f. 80078750587, con sede in via
Ciro il Grande, n. 21 - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Lidia
Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato
presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da

procura speciale agli atti;

- appellante

contro

- **omissis** (c.f. *omissis*), nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Claudio Fatta (pec:caludiofatta@pec.it), come in atti;

- appellato non costituito

per

la riforma della sentenza n. 19/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria depositata il 20 gennaio 2022.

Visto l'atto di appello;

Visti gli ulteriori atti e documenti di causa;

All'udienza del 18 gennaio 2024, letta la relazione del cons. Antonietta Bussi e udita l'avv. Lidia Carcavallo, per l'appellante. Non presente l'appellato.

Svolgimento del processo

Nell'interesse dell'I.N.P.S., è stato promosso gravame avverso la sentenza n. 19 del 2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, con la quale era stato accertato il diritto del nominato in epigrafe al ricalcolo del trattamento previdenziale, in qualità di ex appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, in applicazione dell'art. 1, comma 101, della l. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).

L'appellato, congedato in data 25.01.2011 e titolare di pensione diretta di inabilità, determinata con il sistema cosiddetto misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, l. 335 del 1995, per aver conseguito un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni - e precisamente 17 anni e 9 mesi - alla data del 31.12.1995, aveva domandato la riliquidazione dell'importo della propria prestazione in forza dell'art. 6, comma 2,

della l. n. 1543 del 1963 (*Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato*).

Era stato specifico oggetto della pretesa il riconoscimento dell'incremento del 2,445% sulla quota retributiva (cosiddetta quota A) della pensione, per ogni anno e mese di servizio prestato all'anzidetta data, ottenuta ragguagliando la percentuale unitaria del 44%, prevista dalla norma richiamata, all'anzianità contributiva pregressa, in analogia con quanto statuito dalle Sezioni riunite di questa Corte, con le pronunce nn. 1 e 12 del 2021, in ordine all'applicazione dell'analoga disposizione di cui all'art. 54 del d.P.R. del 1092 del 1973, concernente il personale militare.

Con la decisione avversata, dopo essere stata respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione di precedente giudicato, prospettata da parte resistente, è stata accolta la domanda, dando attuazione a quanto nel frattempo stabilito dal citato art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021, con il quale sono stati estesi agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni e destinatari di pensione calcolata con sistema misto, i benefici di cui all'invocato art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, con attribuzione dell'aliquota pari al 2,44 per cento - come appunto indicata in sede interpretativa dalle Sezioni Riunite di questa Corte - per ogni anno di servizio utile maturato a quella data. Infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile la norma sopravvenuta, in quanto considerata immediatamente cogente, con l'ammissione all'indice di rendimento ivi previsto anche dei rapporti giuridici in essere, rilevando come questa rientrasse nell'ambito del quadro legislativo

finalizzato all'armonizzazione progressiva del trattamento retributivo e previdenziale del personale delle Forze armate e di polizia.

Con la medesima decisione, di parziale accoglimento del ricorso, è stato altresì puntualizzato che la riliquidazione della prestazione pensionistica dovesse avvenire con l'originaria decorrenza, seppure nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dall'INPS, con corresponsione dei ratei maturati, incrementati di interessi e rivalutazione nei termini di cui all'art. 167, comma 3, c.g.c.

L'Istituto previdenziale ha impugnato detto esito per violazione dell'art. 1, commi 101 e 102, della l. 234 del 2021 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, adducendo l'erronea applicazione del dettato legislativo, sotto il profilo della decorrenza, poiché erroneamente individuata nella data del pensionamento, pur essendosi tenuto conto della prescrizione.

Secondo l'appellante, si evincerebbe dallo stesso tenore letterale della legge intervenuta e dall'orientamento giurisprudenziale maturato presso le Sezioni di appello di questa Corte che gli effetti temporali dei benefici oggetto di attribuzione sarebbero circoscritti al periodo successivo all'entrata in vigore della disposizione, e dunque a valere dal 1° gennaio 2022.

Sulla base di tali argomentazioni, è stata pertanto chiesta la riforma della sentenza, con ogni conseguente provvedimento.

L'appellato non risulta costituito.

All'udienza del 18 gennaio 2024, l'INPS ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, poiché parte appellata non risulta costituita, a fronte della ritualità delle notificazioni, il Collegio ne dichiara la contumacia.

Nel merito, con la sentenza impugnata è stato riconosciuto il diritto dell'interessato alla riliquidazione della pensione sulla base della percentuale del 2,44% di cui all'art. 1, comma 101, della legge 234 del 2021, originariamente scaturita a seguito dell'intervento delle Sezioni riunite di questa Corte, con le sentenze nn. 1 e 12 del 2021, pronunciatesi sulla concreta attuazione dell'articolo 54 del d.P.R. 1092 del 1973 per il personale militare, la cui disciplina è stata estesa al comparto di polizia con il predetto intervento legislativo. Attraverso l'appello in epigrafe, l'Istituto previdenziale ha censurato la decisione per la parte in cui ha disposto che il diritto all'incremento fosse attribuito con l'originaria decorrenza, seppure nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale.

Il gravame è fondato e merita accoglimento per i motivi che si espongono.

Occorre premettere che con la norma oggetto di applicazione da parte del giudice di primo grado, ovvero l'art. 1, comma 101, della l. 234 del 2021, ha trovato soluzione il tema della identificazione dell'indice di rendimento da utilizzare per il calcolo della quota retributiva delle pensioni miste, per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, essendo stata oggetto di oscillanti precedenti giurisprudenziali la possibilità di estendere la disciplina di cui al richiamato articolo 54 a coloro che non rivestissero la qualifica militare, e ciò prescindendo dall'evoluzione interpretativa che ne ha caratterizzato le modalità attuative, fissate, come detto, dalle Sezioni riunite, con le sentenze citate.

In ordine a tale ultima disposizione, l'Organo nomofilattico aveva risolto i diversi profili interpretativi insorti sul relativo ambito di incidenza, pervenendo alla

perimetrazione dei soggetti interessati alla specifica regolamentazione, al fine individuati in coloro che si fossero congedati con più di 20 anni di anzianità e che avessero maturato al 31.12.1995 meno di 18 anni di servizio. In queste ipotesi, era stata individuata nel 2,44% (con ragionevole arrotondamento) l'aliquota praticabile, come desunta dal ragguaglio della percentuale unitaria del 44%, contemplata dall'art. 54, con il limite previsto dalla Legge Dini per il passaggio al sistema misto, pari a 18 anni meno un giorno di servizio alla data predetta (... *Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè $44/17,997 = 2,445$ per ogni anno*).

In tale contesto, nel quale si è generalmente ritenuto che non rientrasse il personale di polizia, si è inserita la nuova previsione normativa, che ha trovato attuazione nel caso in esame, contenuta nella legge di bilancio per l'anno 2022 (l. n. 234/2021) che all'art. 1, comma 101, così ha disposto: “*Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile*”.

Sin dall'approvazione della novella legislativa, si è formato un indirizzo applicativo volto a chiarirne la sfera di efficacia, escludendosi che avesse una portata retroattiva e riferendo le variazioni introdotte alle posizioni previdenziali in corso, limitatamente ai ratei da liquidarsi a partire dalla sua vigenza (01.01.2022).

Con l'orientamento giurisprudenziale da subito consolidatosi è stato, infatti, rimarcato che il peculiare trattamento spetti ai soggetti cessati *...dal servizio prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge "al dichiarato scopo di valorizzare le peculiarità di stampo lavorativo di tale personale (non dissimili da quelle che fondano la ratio legis dell'art. 54 d.p.r n. 1092/1973)...* e che la decorrenza dalla data sopra indicata risponda a esigenze di natura finanziaria (Sez. I App. sent. n. 134 del 2022; negli stessi termini, Sez. I App. sent. n. 45 del 2022 e II App. sent. n. 41 del 2022).

Sotto quest'ultimo profilo, che interessa l'odierna trattazione, è stato già affermato da questa Sezione, e il Collegio intende mantenersi su tale posizione, che la norma, pur determinando la revisione della prestazione pensionistica, non potrebbe che avere efficacia *ex nunc*, ossia dal 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della novella legislativa). In particolare, è stato osservato che in simili frangenti *...viene in rilievo una disposizione sprovvista di efficacia retroattiva, in quanto non rivestente natura di interpretazione autentica. Conseguentemente, deve ritenersi che essa trovi applicazione nei confronti del personale cessato entro il 2021 - tenuto conto anche che la copertura finanziaria è stata calcolata includendo "l'onere relativo al personale cessato entro il 2021" (come si legge negli atti parlamentari - Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241) - ma che spieghi efficacia soltanto in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall'entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2022). Trattasi, pertanto, di una "retroattività temperata", finalizzata a contemperare diversi interessi, tutti costituzionalmente protetti, da un canto quello dell'art. 3 Cost. di evitare disparità di trattamento e dall'altro quello di equilibrio del bilancio (artt. 81, 117 e 119 Cost.)...*

(Corte conti, Sez. I App. sent. n. 38/2024, che richiama Sez. II App., sent. nn. 114/2022 e 126/2023; in termini analoghi, Sez. III App., sent. n. 290/2022).

Occorre altresì aggiungere che siffatta lettura è stata indirettamente avvalorata dalla stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 33 del 2023, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), impugnata per la parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferiti alla quota retributiva della pensione, di cui all'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, siano estesi in favore del personale della polizia penitenziaria. Il Giudice delle Leggi ha, nell'occasione, tuttavia puntualizzato che *giustamente* il rimettente avesse ritenuto come lo *ius superveniens*, costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, dovesse avere un'applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico potesse operare solo dal rateo di gennaio 2022 e non dal giorno della sua spettanza.

In definitiva, alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello merita di essere accolto e la sentenza riformata, con il riconoscimento della decorrenza del beneficio di cui all'art. 1, comma 101, della l. 234 del 2021, a partire dal 01.01.2022.

In considerazione delle incertezze esegetiche registrate in sede di prima applicazione della norma in commento, le spese di difesa possono essere compensate. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia di **omissis**;

- accoglie l'appello dell'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), iscritto al n. **59951** del ruolo generale, riformando la sentenza impugnata ai fini dell'applicazione del beneficio riconosciuto in primo grado con decorrenza dal 01.01.2022. Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Antonietta Bussi

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 14/03/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi